



Determinazione n. 307 del 01/04/2021

OGGETTO: COMUNE DI SANT'IPPOLITO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE NON SOSTANZIALE ALLE NTA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SORBOLONGO E REFORZATE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista l'istanza presentata dal Comune di Sant'Ippolito in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa amministrazione provinciale con n. 7186 del 11/03/2021, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo a.3, del comma 5, della d.g.r. 1647/2019, inerente la Variante parziale non sostanziale alle NTA del Piano Particolareggiato dei Centri Storici del Capoluogo e delle Frazioni di Sorbolongo e Reforzate;

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio *6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTA la documentazione digitale trasmessa con la suddetta istanza, costituita da:

- Modulo "Rapporto preliminare di screening semplificato", redatto ai sensi della DGR N. 1647/2019;
- Relazione redatta ai sensi della DGR N. 1647/2019;
- Parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rilasciato in data 02.02.2021 - prot. 2178-P;
- Delibera G.M. n. 72 del 29.12.2020 e suoi allegati:
 - Avviso pubblicazione – Var. NTA-PPCS 2020
 - Relazione Tecnica Generale;
 - Norme Tecniche di Attuazione con indicazione delle modifiche apportate;
- Tavole P4/V – Articolazione delle Norme Tecniche:
 - .-Allegato A – Capoluogo
 - .-Allegato B – Sorbolongo
 - .-Allegato C – Reforzate.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30.12.1980 è stato approvato definitivamente il Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) e le relative NTA del Comune di Sant'Ippolito comprendente i centri storici del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate, già adottato con D.C.C. n. 21 del 28.01.1980;

RAPPRESENTATO che:

- La variante consiste nella modifica non sostanziale alle NTA del PPCS relativamente ai tre Centri Storici del Comune di Sant'Ippolito (Capoluogo e frazioni di Sorbolongo e Reforzate), ai sensi dell'art. 15, comma 5) e art. 30 comma 3) della L.R. 34/1992 e s.m.i.;
- Negli anni successivi sono state approvate alcune “varianti parziali puntuali di aggiustamento” delle NTA del PPCS, senza comunque snaturare i presupposti progettuali assunti nel 1980 e finalizzate all'adeguamento delle stesse alle modifiche introdotte negli anni dalle normative urbanistiche, edilizie e regolamentari, sia nazionali che regionali che locali;
- Alcuni articoli e norme introdotte negli anni con le suddette “varianti parziali”, approvate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, pur essendo vigenti, non sono mai state riportate nel testo ufficiale delle Norme Tecniche di Attuazione del PPCS;
- La variante si pone l'obiettivo di rivalorizzare i centri storici, favorendo interventi di recupero funzionale sui fabbricati, soprattutto edifici privati, le cui destinazioni d'uso attuali disincentivano il loro utilizzo con conseguente degrado dell'edificio stesso;
- A seguito delle nuove norme introdotte a livello nazionale, la variante intende favorire il risparmio energetico negli edifici mediante: l'installazione di impianti tecnologici (solare termico, fotovoltaico, etc.) sulle coperture; ampliare la tipologia d'uso dei materiali, specificatamente per le facciate (inserimento di cappotto termico) e degli infissi; introdurre la possibilità di ricorrere a tecnologie e materiali più moderni, nonché più consoni alla conservazione degli immobili, il tutto nel rispetto e nella salvaguardia delle attuali tipologie edilizie, del tessuto urbano e delle caratteristiche storico-culturali degli edifici;
- Dal punto di vista della normativa antisismica, la proposta di variante prevede interventi di consolidamento e ristrutturazione degli edifici da eseguire in conformità e in adeguamento alle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17.01.2018, che sostituisce il precedente D.M. 14.01.2008;
- Le modifiche apportate alle NTA sono riportate di seguito in *corsivo*:

A. Adeguamento delle norme vigenti introducendo le varianti di cui alle delibere precedenti:

D) Vengono adeguati alcuni articoli e norme con le modifiche, approvate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, apportate negli anni e non riportate nel testo ufficiale delle NTA del PPCS, aggiungendo delle note agli art.li stessi.

B. Modifiche al “Titolo II° – Modalità di Attuazione”– Articolo 4 – Tipologie di intervento pubblico e privato:

Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 34/92 il Comune di Sant'Ippolito risulta essere ricompreso nell'elenco dei comuni esonerati dalla formazione del PPA (Piani

Pluriennali di Attuazione) di cui all'art. 27 della Legge 457/85. La presente modifica adeguata il PPCS vigente abrogando i riferimenti relativi al PPA.

C. Modifiche al “Titolo II° – Modalità di Attuazione”– Articolo 5 – Elaborati del progetto di massima e del progetto esecutivo:

Viene aggiunto il seguente periodo: *“Tutti gli interventi previsti dalle presenti norme saranno di volta in volta oggetto di valutazione dell’Ufficio Tecnico e della Commissione di Edilizia”*

D. Modifiche al “Titolo IV° – Normativa di Piano” – paragrafo 1.b – caratteristiche igienico-sanitarie: al punto 1.16 –

“E’ ammessa l’installazione di impianti tecnici quali impianti di riscaldamento, di condizionamento, ecc.”, viene aggiunto: “E’ consentita la posa in opera di pannelli solari per la produzione di acqua calda a condizione che siano “completamente integrati” nella falda del tetto, siano limitati ad un solo pannello per edificio nel caso di edifici ad unica U.I., abbiano un ingombro massimo pari al 15% della superficie del tetto per edifici a più U.I., comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile, e siano inseriti, in entrambi i casi, in arretramento rispetto il bordo del tetto nella posizione meno visibile dall’esterno; tali pannelli non potranno essere installati sulle falde che prospettano sulle strade principali.

E’ vietata la installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici o su tettoie e pensiline e a terra.

E’ vietata la installazione di tralicci, torri, ecc. anche per impianti di produzione di energia dal vento o da altre forme.

La posa in opera di antenne televisive e satellitari (parabole) è consentita a condizione che siano celate alla vista dalle pubbliche vie/piazze limitrofe all’edificio che le ospita e realizzate mediante sistemi mimetizzati in fioriere o simili e che ognuna di esse riguardi una “unità minima di intervento” come individuate al precedente art. 7.

Relativamente agli impianti di condizionamento/pompa di calore sono preferibili quelli che non prevedono la installazione di “unità esterne”. Se non possibile le dette “unità esterne” andranno posizionate in modo che siano celate alla vista e mimetizzate all’interno di bucatore esistenti o in posizioni defilate o in nicchie appositamente ricoperte con i paramenti delle facciate ospitanti. E’ vietato il loro posizionamento sulle coperture”.

*al punto 1.19 – “Sono ammesse nuove forature per le fronti interne prospicienti cavedi, chiostri o cortili, allo scopo di migliorare le condizioni igieniche e funzionali degli immobili, purché sia assicurato un carattere unitario a tutte le aperture prospicienti le aree libere. Solo per il fabbricato del Centro Storico della frazione di Sorbolongo, distinto a catasto al foglio 3 – mappali 178, 179, sono ammesse anche nuove forature e modifiche alle esistenti prospicienti sulla via pubblica”, **così modificato con precedente delibera CC n. 6 del 31 marzo 2003, viene aggiunto:** “Tale possibilità è estesa a tutti gli edifici dei Centri Storici del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate purché l’intervento sia in linea con quanto prescritto al successivo punto 3.19” .*

E. Modifiche al “Titolo IV° – Normativa di Piano” – paragrafo 2 – caratteristiche e destinazioni d’uso:

*il Punto 2.2 – “E’ consentita, oltre la destinazione d’uso pubblico o di interesse pubblico, anche la destinazione d’uso residenziale. Solo per il fabbricato del Centro Storico della frazione di Sorbolongo, distinto a catasto al foglio 3 – mappali 178, 179, è sostituita la presente caratteristica d’uso con quanto previsto al precedente punto 2.1”, **così modificato con precedente delibera CC n. 6 del 31 marzo 2003 e delibera G.M. n. 39 del 16 maggio 2019, viene così sostituito:** “Punto 2.2 – E’ consentita, oltre la destinazione d’uso pubblico o di interesse pubblico, anche la destinazione d’uso residenziale e non residenziale come al precedente punto 2.1. La destinazione d’uso residenziale è esclusa per gli edifici individuati con la lettera “G” nelle “Tavv. P.4” del PPCS del centro storico del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate”.*

*al Punto 2.5 – “Amministrazione pubblica e privata, credito e assicurazioni”, **viene aggiunto:** ”Solo per il fabbricato del Centro Storico della frazione di Sorbolongo, distinto a catasto al foglio 3 – mappali 178, 179, è sostituita la presente destinazione d’uso con quanto previsto al precedente punto 2.1”, così modificato con precedente delibera CC n. 6 del 31 marzo 2003;*

F. Modifiche al “Titolo IV° – Normativa di Piano” – paragrafo 3.a – Caratteristiche delle strutture portanti:

*dopo il sotto paragrafo “coperture” (punti 3.16 – 3.17): **viene aggiunto il punto 3.17/bis** – “Per tutti gli interventi previsti e prescritti, dal punto 3.3 al punto 3.17 del paragrafo 3.a, laddove gli stessi interventi non siano compatibili con le prescrizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e sue*

ss.mm.ii., è data facoltà di adeguarsi e conformarsi alle dette NTC, senza snaturare e variare gli interventi vigenti previsti dalle NTA del PPCS, sempre e comunque nel rispetto e salvaguardia delle tipologie, dei tessuti urbani e delle caratteristiche storico-culturali degli edifici. Il ricorso a tale facoltà dovrà essere oggetto di dettagliata preventiva Relazione Tecnico – Statica illustrante la situazione capillare della consistenza e dei sintomi di instabilità dell’edificio”.

G. Modifiche al “Titolo IV° – Normativa di Piano” – paragrafo 3.b – Caratteristiche delle strutture non portanti:

al punto 3.21 del sotto paragrafo “pareti esterne” – *“Il trattamento esterno delle pareti (sia esso il ripristino o la conservazione della muratura a faccia vista, sia esso la intonacatura e la tinteggiatura degli edifici) deve essere riferito alla grana, colore, ecc. degli elementi preesistenti che caratterizzano la via o un tratto di questa, a cui l’unità edilizia è prospiciente. Tra gli intonaci è prescritto quello in calce con esclusione dell’intonaco in cemento, del frattazzo, degli intonaci di tipo terranova, plastico e simili. Sono possibili le strutture di cemento a faccia vista solo in nuovi edifici e nelle ricostruzioni. Non sono consentite tinteggiature parziali delle facciate”, **viene aggiunto:** “Nell’ambito di interventi volti alla riqualificazione energetica dell’edificio, e solo per le pareti trattate a intonaco e tinteggiate, è ammessa l’applicazione di sovrastrutture (cappotto termico), fino alla concorrenza massima di 12 cm. di sporgenza dal filo del fabbricato, in linea e in conformità a quanto previsto all’art. 68, comma 3) del Regolamento Edilizio Comunale vigente. L’eventuale rivestimento della base dell’edificio o lo zoccolo dello stesso non potrà sporgere oltre i 5 cm. Tale sovrastruttura, nel caso insista, in parte o in toto, su suolo pubblico, sarà oggetto di applicazione di tassa “una tantum” sulla “occupazione di suolo pubblico permanente”, da calcolarsi sullo sviluppo longitudinale della parete per uno spessore di 17 cm., in base a tariffa da stabilirsi con separato atto dalla Amministrazione Comunale. Restano ferme le prescrizioni sulla intonacatura e tinteggiatura di cui al paragrafo precedente. Tale possibilità è esclusa per gli edifici individuati con la lettera “G” nelle “Tavv. P.4” del PPCS del centro storico del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate. Fermo restando il divieto di tinteggiatura parziale di cui ai paragrafi precedenti, le pareti trattate ad intonaco, ovvero la finitura della eventuale sovrastruttura, dovranno essere tinteggiate con i colori delle terre e delle pietre naturali, escludendo quindi il bianco ed i colori freddi in genere; se invece soggette ad altro tipo di trattamento superficiale dovranno essere impiegate graniglie o altri materiali sempre del colore*

delle terre e delle rocce locali. A titolo esemplificativo si assume a modello la tavolozza dei colori allegata al “PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) provinciale vigente. Sono ammessi i colori e/o loro variazioni “tinta su tinta” compresi tra il numero (1) e il numero (18) della detta tavolozza. I colori e/o loro variazioni “tinta su tinta”, compresi tra il numero (19) e il numero (24) sono vietati. Gli stessi saranno ammessi solo ed esclusivamente nel caso in cui venisse accertata la loro preesistenza attraverso campagna di saggi diagnostici preventivi da eseguirsi sul paramento murario e finalizzati alla determinazione delle cromie preesistenti”.

al punto 3.22 del sotto paragrafo “infissi” – *“Sono ammessi, a chiusura delle luci, ai piani superiori, soltanto persiane apribili ad anta; nel caso di nuovi edifici o ricostruzioni saranno ammesse anche le persiane in legno apribili a pacchetto”, viene aggiunto: “Nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici, per gli infissi, sia essi interni che esterni, deve essere preferito l’uso di materiali tradizionali (legno). E’ consentito l’uso di materiali moderni e innovativi (pvc-taglio termico, legno/pvc-taglio termico, alluminio-taglio termico, legno/alluminio-taglio termico, ecc., comunque con finitura vista legno), verniciati del colore predominante degli infissi di facciata, quando ciò favorisca le operazioni di conservazione. Sono comunque esclusi infissi in alluminio anodizzato. Tale possibilità è esclusa per gli edifici individuati con la lettera “G” nelle “Tavv. P.4” del PPCS del centro storico del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate”.*

H. Modifica/Aggiornamento alle tabelle delle “ARTICOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE”, riportate nella serie delle “Tavv. P4” del PPCS del centro storico del Capoluogo e delle frazioni di Sorbolongo e Reforzate (“Tavv. P4/V – Allegato A – B – C”), al fine di renderle coerenti con le modifiche normative introdotte con la variante.

PRESO ATTO che la variante in oggetto è già stata adottata dal Comune di Sant’Ippolito con Delibera di G.C. n. 72 del 29/12/2020 ed è stata trasmessa a questa A.P. per le osservazioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art. 30 della L.R.34/92;

EVIDENZIATO che la scrivente A.P., ai sensi del suddetto art. 15 e 30 della L.R. 34/’92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/’05, con Decreto del Presidente n.17 del 16/02/2021, ha formulato osservazioni in merito alla variante urbanistica in oggetto e che le stesse dovranno essere controdedotte da parte dell’Amm.ne Comunale nella delibera di approvazione della variante medesima;

EVIDENZIATO che la variante in esame, così come attestato dal Comune di SANT'IPPOLITO, rientra nei casi che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, previsti dal paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2019, in quanto non determina alcun incremento del carico urbanistico; non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse; non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza;

EVIDENZIATO, altresì, che per la variante in esame il Comune di Sant'Ippolito ha acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (prot. 2178-P del 02.02.2021), contenente le seguenti condizioni:

“.....

Tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole sulla proposta di variante al Piano, a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni:

- Per gli edifici storici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. gli interventi edilizi ammessi sono il restauro e risanamento conservativo, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono inoltre ammessi interventi di adeguamento e/o di miglioramento statico-strutturale e sismico coerenti con le caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio. Qualsiasi intervento dovrà essere sottoposto ad autorizzazione da parte di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- Per gli edifici diversi da quelli del punto precedente, l'eventuale ristrutturazione edilizia potrà essere ammessa nei soli casi di criticità statico-strutturali irreversibili, accertate e documentate. Dovrà essere garantito in ogni caso il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche e compositive (facciate, allineamento dei fronti, ecc.), il recupero dei materiali originari, il reinserimento e/o la riproposizione degli elementi di pregio storicoarchitettonico;

- Nel merito dei “cappotti termici esterni” occorrerà prestare particolare attenzione a tutta la compagine storica in quanto i fronti potrebbero essere oggetto di interventi non congrui, sia dal punto di vista della conservazione materiale, sia sotto il profilo percettivo; Pertanto, il Piano dovrà privilegiare i cappotti realizzati solo all'interno dell'edificio, soprattutto ove esista la faccia-a-vista delle murature, e/o particolari elementi architettonici e/o partiti decorativi; Nel caso in cui, invece, si possa ipotizzare la compatibilità di una coibentazione esterna, sugli edifici quindi già intonacati (intonaci recenti) e privi di particolari elementi architettonici e/o partiti decorativi, sarebbe opportuno quantomeno prevedere intonaci coibentanti realizzati con malte e tecniche tradizionali, evitando assolutamente le pannellature coibentanti che imprimerebbero al fronte dell'edificio una percezione rigida e dissonante nei confronti dell'edilizia storica. Nel caso degli edifici prospicienti spazi pubblici, gli interventi di coibentazione con rivestimento a cappotto esterno vanno esclusi, in

quanto costituiscono una criticità sia per la possibile perdita degli allineamenti sia per la sottrazione di spazio pubblico;

- Il restauro delle facciate e delle superfici esterne sia realizzato sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Per i paramenti murari originari in laterizio faccia a vista siano previste conservazione e restauro, e ove possibile, il ripristino. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali è di norma vietata. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, è consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico e dovrà essere eseguito secondo tecniche e materiali tradizionali. Per stabilire tali coloriture sugli edifici, pur non vincolati, ci si atterrà comunque ad una metodologia scientifica. In mancanza di dati significativi relativi alle coloriture originarie, ci si atterrà quantomeno a tinte proprie delle terre naturali, da realizzare a latte di calce, previa campionature in situ che saranno valutate dall'UTC comunale;

- La manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture dovrà essere eseguito in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, gronde, ecc.), fatti salvi gli adeguamenti necessari per coibentazione e/o necessità strutturali, ivi compresi miglioramenti sismici, da valutare di volta in volta in base alle caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura devono essere eseguiti, di norma, con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente; si prescrive l'impiego di tecniche e materiali tradizionali. Nel caso di manto di copertura in coppi di tipo tradizionale, dovranno essere preferibilmente utilizzati coppi di laterizio di coloriture proprie dei luoghi. Anche i comignoli, dovranno essere realizzati con tecniche e materiali propri della tradizione locale. In corrispondenza delle coperture non è consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, balconi, terrazzi a tasca o "a vasca". E' fatto salvo il mantenimento di piccoli abbaini o altri elementi esistenti e storicizzati e la possibilità di realizzare finestre "filo falda" di dimensioni contenute ad un "passo d'uomo", nel numero massimo di 1 per ciascuna unità immobiliare.

- Non sia consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospettanti su spazi pubblici o che abbiano caratteristiche incongrue, per dimensioni e tipologia degli infissi, rispetto all'edificio stesso e agli edifici immediatamente circostanti. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi volti al ripristino, filologicamente documentato, di aperture preesistenti;

- Il rinnovo degli infissi e dei serramenti è subordinato all'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e al divieto di utilizzare materiali plastici, sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, portoncini, cancellate, inferriate ed

altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani, espressione della tradizione locale, siano conservati e restaurati, laddove irrecuperabili dovranno essere realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali;

- Riguardo al “fotovoltaico sulle coperture” degli edifici si confermano le criticità già espresse con i pareri prot. n. 16267 del 14/09/2020 e prot. n. 1208 del 23/01/2014; si apprezza pertanto il divieto d’installazione di tali impianti, in considerazione degli impatti visivi cumulativi dell’esterno, che pregiudicherebbero la percezione paesaggistica dei presenti nuclei storici;

- Nel merito dell’installazione dei “pannelli solari termici” dovranno essere adottate delle opportune limitazioni del caso (es. un solo pannello per edificio, comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile e completamente integrati nelle falde del tetto; siano escluse le falde prospettanti strade principali); Si suggerisce in ogni caso di disciplinarne in modo stringente il relativo impiego, al fine di limitare l’eccessivo impatto visuale nel Centro Storico, in considerazione dei possibili impatti cumulativi;

Questo Ufficio si riserva di poter esprimere ulteriori valutazioni di competenza, sotto il profilo monumentale e

paesaggistico, attraverso le forme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., al fine di salvaguardare il

patrimonio culturale che insiste sul territorio.

.....”;

RILEVATO che le condizioni dettate nel suddetto parere della Soprintendenza non sono state recepite correttamente nel testo delle NTA di variante trasmesse con l’istanza in oggetto (a titolo di esempio si veda l’art. 3.22 dove la prescrizione di vietare per gli infissi l’uso di materiali plastici, sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere non è stata rispettata; così come quella relativa ai “cappotti termici”, riferita all’art. 3.21)

CONDIVISO quanto prescritto nel parere della Soprintendenza al fine di evitare possibili impatti negativi sul patrimonio storico culturale dei centri storici;

VISTO l’art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l’art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale non sostanziale alle NTA del Piano Particolareggiato dei Centri Storici del Capoluogo e delle Frazioni di Sorbolongo e Reforzate del Comune di SANT'IPPOLITO, ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R.34/92, a condizione che il parere espresso dalla Soprintendenza (prot. 2178-P del 02.02.2021) sia recepito nelle NTA di variante e riportato nella relativa delibera di approvazione, per le motivazioni sopra esposte;
- 2) DI EVIDENZIARE che nella delibera di approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione con prescrizioni;
- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di SANT'IPPOLITO e, per opportuna conoscenza, alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE in relazione a quanto rappresentato nella medesima determinazione;
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Determinazione n. 307 del 01/04/2021

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\lg - R:\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\21vas\21SI40102.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI SANT'IPPOLITO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILIATA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE NON SOSTANZIALE ALLE NTA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI SORBOLONGO E REFORZATE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 486 / 2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 01/04/2021

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --